

ASSEMBLEE SEZIONALI 2025 - ISTRUZIONI PER L'USO

Chi ha diritto di partecipazione e di voto

Hanno diritto a partecipare all'Assemblea, con tutte le prerogative e i diritti di votare, tutti i soci iscritti e in regola con il pagamento delle quote associative alla data di svolgimento dell'Assemblea stessa.

Ai soci formalmente dichiarati morosi e a quelli comunque sospesi dall'attività associativa per qualsiasi ragione, va inviato l'avviso di convocazione all'Assemblea, alla quale tuttavia potranno solo assistere, senza diritto di parola né di voto.

Chi ha diritto a essere candidato, votato, eletto

Possono essere candidati, votati ed eletti tutti i soci effettivi, tutori e sostenitori indicati all'art. 3, comma 1, lett. a), b) e c) dello Statuto Sociale), purché in regola con il pagamento della quota associativa dell'anno 2025 e di eventuali quote pregresse non ancora pagate.

Non è eleggibile chi non è in godimento dei diritti civili e politici e/o chi risulta sospeso dall'attività associativa per qualsiasi ragione.

Possono essere eletti alla carica di Delegato al Congresso, di Consigliere Regionale e/o Sezionale, i soci che abbiano maturato almeno un anno di anzianità associativa al 31 dicembre del 2024.

L'Assemblea deve svolgersi entro il 30 aprile 2025.

È convocata dal Presidente della Sezione territoriale, previa delibera del Consiglio Sezionale, ed è valida in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

La seconda convocazione può avere luogo anche dopo un'ora dalla prima.

L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto da inviare a tutti i soci, anche se non in regola con il pagamento della quota associativa, almeno venti giorni prima della data di svolgimento.

In occasione di elezioni associative, dovrà esserne diramata comunicazione con mezzi idonei (email, sito web, pagine social, ecc...), almeno quaranta giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea, salva successiva convocazione formale nei tempi previsti dall'art.17, comma 4 del Regolamento Generale e prima ricordati.

L'avviso dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno dei lavori.

Va prevista la possibilità per i soci di partecipazione e votazione a distanza, tramite piattaforma “ZOOM”, nonché seggio elettronico reso disponibile dalla Sede Nazionale.

I soci che partecipano all’Assemblea in modalità a distanza, hanno diritto di parola e di voto.

L’avviso di convocazione dell’Assemblea deve indicare, inoltre:

- a) una o più persone delegate dal Consiglio Sezionale a raccogliere le firme per la presentazione delle liste e delle candidature, inclusi luogo, giorni e orari utili per firmare;
- b) il numero dei Consiglieri sezionali, regionali e dei Delegati al Congresso da eleggere, in base al numero di soci in regola con il tesseramento al 31 dicembre 2024;
- c) la possibilità per il socio di votare, avvalendosi del sistema elettronico, attraverso la ricezione, al momento del voto, di una email con un link esclusivo, unico e strettamente personale, nonché di un SMS con il codice OTP per l’autenticazione a due fattori.

L’indirizzo email e il numero di cellulare sul quale ricevere l’SMS vanno segnalati dal socio alla segreteria della sezione almeno 10 giorni prima della data di svolgimento dell’Assemblea.

Si suggerisce di riportare nella convocazione la frase seguente:

“In alternativa alla modalità di voto tradizionale, ciascun socio potrà avvalersi del sistema di voto elettronico. Allo scopo, il socio dovrà disporre di un telefono cellulare dotato di servizio di posta elettronica e “web browser”, oppure di telefono cellulare e altro dispositivo dotato dei servizi sopra indicati.

Tramite posta elettronica, all’apertura del seggio, il socio riceverà una email contenente un link unico, esclusivo e personale, nonché una password che dovrà inserire dopo aver attivato il link appena ricevuto. Per l’identificazione univoca ed esclusiva, appena attivato il link e inserita la password, sul telefono cellulare arriverà un SMS con il codice OTP a sei cifre, valido dieci minuti, da inserire per completare la fase di accesso al seggio elettronico e procedere alla votazione.

Occorre assicurarsi, pertanto, che la copertura della propria rete cellulare sia garantita all’atto del collegamento per l’ingresso nel seggio elettronico.”

Il Presidente Nazionale o un suo delegato, il Presidente Regionale o un suo delegato, hanno facoltà di intervenire all'Assemblea e di prendere la parola.

Il nominativo della persona eventualmente delegata sarà comunicato per iscritto al Presidente della Sezione prima dell'inizio dei lavori assembleari.

L'Assemblea:

- a) elegge a scrutinio palese il proprio Presidente e Vice Presidente, tre questori vedenti e non meno di cinque scrutinatori, di cui due non vedenti o ipovedenti, purché in grado di leggere e scrivere in Braille;
- b) elegge i componenti del Consiglio della Sezione territoriale nella seguente misura:
 - cinque componenti nelle Sezioni fino a trecento soci;
 - sette componenti nelle Sezioni fino a ottocento soci;
 - nove componenti nelle Sezioni fino a milletrecento soci;
 - undici componenti nelle Sezioni con oltre milletrecento soci;
- c) elegge i propri rappresentanti nel Consiglio regionale nella seguente misura:
 - uno fino a mille soci;
 - due fino a duemila soci;
 - tre oltre i duemila soci.
- d) elegge i Delegati al Congresso nella seguente misura:
 - un Delegato ogni 400 soci o frazioni superiori a 200.

Le Sezioni territoriali di Basilicata e Umbria eleggono due Consiglieri Regionali per Sezione. Per ciascuna delle due regioni, la Sezione con il maggior numero di soci al 31 dicembre 2024 elegge un Consigliere Regionale aggiuntivo.

Il Presidente Regionale delle due regioni sopra citate, accertato il numero degli iscritti di ciascuna delle due sezioni, mediante verifica presso i due presidenti sezionali e tramite "Anagrafe Unica Nazionale", comunica ai due presidenti sezionali il numero di consiglieri regionali da eleggere nella propria Assemblea.

Nella Regione Valle D'Aosta, nella Regione Molise e nelle Province Autonome di Bolzano e Trento, gli Organi Sezionali svolgono anche la funzione di Organi regionali.

Per la definizione del numero dei soci, si considerano le iscrizioni in regola con il pagamento della quota associativa al 31 dicembre 2024.

I Presidenti delle Sezioni con meno di cento soci al 31 dicembre 2024, non partecipano al Congresso quali componenti di diritto. Essi, pertanto, possono essere candidati e Delegati.

Il Presidente Sezionale apre i lavori Assembleari e certifica, sotto la propria personale responsabilità, con l'ausilio del Segretario della Sezione, l'elenco con il numero degli aventi diritto al voto e con il numero dei Consiglieri e di Delegati da eleggere, calcolati in base alla documentazione agli atti della Sezione che dovrà risultare congrua con i dati presenti nel registro "Anagrafe Unica Nazionale".

La conta dei voti per l'elezione del Presidente dell'Assemblea viene eseguita da tre persone vedenti designate dal Presidente Sezionale.

Il Presidente dell'Assemblea:

- nomina il Segretario dell'Assemblea;
- dirige i lavori Assembleari;
- dirime eventuali controversie Assembleari;
- vigila sul buon andamento delle operazioni elettorali;
- proclama gli eletti;
- sottoscrive il verbale dei lavori Assembleari redatto sotto la sua responsabilità dal segretario, in triplice copia, sulla base di un facsimile unico prodotto e reso disponibile dalla Sede Nazionale e qui accluso, che firma in ogni copia.

Delle tre copie del verbale, la prima resterà agli atti della Sezione, la seconda dovrà, entro otto giorni, essere rimessa alla Presidenza Nazionale e la terza al Presidente Regionale competente per territorio.

Candidature e liste

Le candidature sono di norma formalizzate mediante la presentazione e la sottoscrizione di liste (Art. 23, commi 40 e 41 Regolamento Generale).

Le liste - o le candidature singole ammesse in presenza di una sola lista - devono essere depositate presso la segreteria Sezionale entro le ore 12.00 del decimo giorno precedente l'Assemblea

(es.: data Assemblea 26 aprile 2025; termine di presentazione delle liste o delle candidature singole in presenza di una sola lista, ore 12.00 del 16 aprile 2025).

In assenza di liste, possono essere presentate candidature singole presso la segreteria sezionale entro le ore 12.00 del quinto giorno libero prima dello svolgimento dell'Assemblea

(es.: data Assemblea 26 aprile 2025; termine di presentazione delle candidature singole in assenza di liste ore 12.00 del 20 aprile 2025).

Le liste e/o le candidature singole devono essere sottoscritte presso gli uffici sezionali alla presenza di persona specificamente incaricata dal Consiglio Sezionale, oppure davanti a un notaio o altro pubblico ufficiale abilitato.

Un socio non può essere candidato (singolarmente o in lista) e, contemporaneamente, sottoscrittore di una lista per la stessa carica.

Sottoscrittori e candidati, all'atto rispettivamente della sottoscrizione di presentazione e dell'accettazione della candidatura, devono essere soci in regola con il tesseramento 2025 e con il pagamento di quote di annualità precedenti, eventualmente dovute.

Le liste e/o le candidature singole in presenza di una sola lista devono essere sottoscritte:

- per le Sezioni fino a 250 soci da almeno 10 soci;
- per le Sezioni fino a 500 soci da almeno 15 soci;
- per le Sezioni fino a 1500 soci da almeno 20 soci;
- per le Sezioni con oltre 1.500 soci da almeno 30 soci.

In assenza di liste, ciascuna candidatura singola deve essere sottoscritta da almeno un socio in regola con il pagamento della quota associativa del 2025, purché non sia candidato per la medesima carica.

Ciascuna lista comprenderà un numero massimo di candidati non superiore al numero dei consiglieri e/o dei Delegati da eleggere, aumentato di un terzo, arrotondato per eccesso, e un numero minimo non inferiore ai due terzi.

Nella composizione delle liste e nella espressione del voto, deve essere assicurata la rappresentanza di genere in misura non inferiore a un terzo dei candidati.

Per calcolare il numero massimo dei candidati si divide il totale dei consiglieri/Delegati da eleggere per tre e si arrotonda per eccesso.

Per calcolare il numero minimo dei candidati si divide il totale dei consiglieri/Delegati da eleggere per tre, il risultato si moltiplica per due e si arrotonda per eccesso.

Esempi

presentazione di lista per eleggere

- un Consigliere regionale e/o un Delegato al Congresso:
max. 2 candidati (una donna e un uomo); min. 1 candidato;
- due Consiglieri regionali e/o due Delegati al Congresso:
max. 3 candidati (una donna e due uomini o viceversa); min. 2 candidati (una donna e un uomo);
- tre Consiglieri regionali e/o tre Delegati al Congresso:
max. 4 candidati (due donne e due uomini); min. 2 candidati (una donna e un uomo);
e così via.

presentazione di lista per eleggere

- cinque Consiglieri Sezionali:
max. 7 candidati (tre donne e quattro uomini o viceversa); min. 4 candidati (due donne e due uomini);
- sette consiglieri Sezionali:
max. 10 candidati (quattro donne e sei uomini, o viceversa, ecc.); min. 5 candidati (due donne e tre uomini o viceversa);
- nove consiglieri Sezionali:
max. 12 candidati (quattro donne e otto uomini, cinque donne e sette uomini, o viceversa);
min. 6 candidati (due donne e quattro uomini, tre donne e tre uomini o viceversa);
- undici consiglieri Sezionali:
max. 15 candidati (cinque donne e dieci uomini, sei donne e nove uomini, ecc..., o viceversa); min. 8 candidati (tre donne e cinque uomini, quattro donne e quattro uomini).

Non è ammesso candidarsi in più liste.

Per ciascuna lista va nominato un rappresentante di lista.

Le liste regolarmente presentate, sono numerate per sorteggio alla scadenza dei termini di presentazione, a cura del segretario sezionale o di persona incaricata dal Consiglio Sezionale, alla presenza dei rappresentanti di lista.

Il segretario sezionale, oppure la persona incaricata dal Consiglio Sezionale, sotto la propria responsabilità, verifica e attesta, tramite apposito verbale, la regolarità della presentazione e composizione della lista.

Come si vota

In tutti i casi, possono essere espresse preferenze per non più di un terzo dei componenti da eleggere, arrotondato per difetto, comunque tutti appartenenti alla stessa lista.

Nel caso di presentazione di una sola lista e di candidature fuori lista, le preferenze possono essere espresse o per i candidati appartenenti alla lista o per i candidati fuori lista, mai per entrambi, sempre nel predetto limite di un terzo dei componenti da eleggere, arrotondato per difetto.

Preferenze espresse sia per candidati della lista sia per quelli fuori lista comportano l'annullamento del voto.

Per votare, ciascun socio votante può, a propria scelta, avvalersi della scrittura in Braille o di quella usuale, cosiddetta in "nero".

Per il voto con sistema elettronico, il socio si avvarrà del proprio dispositivo digitale: (computer, tablet, smartphone) e del proprio telefono cellulare per identificarsi tramite codice OTP ricevuto via SMS, secondo le istruzioni fornite dalla Presidenza nazionale per il funzionamento del seggio elettronico.

Per esprimere il voto elettronico, il socio dovrà collegarsi al link unico, esclusivo e personale, contenuto nella email che riceverà all'apertura del seggio; inserire la password indicata nella stessa email; quindi identificarsi univocamente mediante codice OTP ricevuto sul proprio telefono cellulare che deve trovarsi sotto copertura di rete.

Il socio votante può avvalersi di un assistente personale.

Il presidente del seggio deve accertarsi che ciascun assistente non assista più di due votanti.

Sotto la responsabilità del Presidente dell'Assemblea, le votazioni dovranno garantire la segretezza del voto e la libertà dell'elettore.

Per consentire il voto con sistema elettronico, la segreteria sezionale avrà cura di compilare, nell'Anagrafica Unica Nazionale, i campi "email/posta elettronica" e "Telefono cellulare" del socio interessato, provvedendovi almeno sette giorni prima della data e dell'ora della prima convocazione dell'Assemblea.

La segreteria della Sezione avrà cura, inoltre, sempre entro sette giorni prima dell'Assemblea, di comunicare alla Presidenza nazionale l'elenco dei soci che intendono avvalersi del seggio elettronico, per predisporre per tempo la corretta procedura di voto.

Il Presidente del seggio, prima dell'inizio delle operazioni di voto, comunica in Assemblea il numero delle liste presentate e i nominativi dei candidati di ciascuna lista o di singole candidature, ove presenti.

In ogni cabina devono essere presenti i nominativi dei candidati e i numeri delle liste, in Braille e a caratteri ingranditi.

Il Presidente dell'Assemblea garantirà la libertà dell'elettore, impedendo eventuali azioni di disturbo nelle adiacenze del seggio e allontanando i disturbatori durante le operazioni di voto.

La segreteria sezionale, prima dell'inizio delle operazioni di voto, fornirà al presidente del seggio, l'elenco dei soci preventivamente registrati per il voto con sistema elettronico, i quali si avvarranno del seggio elettronico.

Per il voto con sistema elettronico, all'apertura delle operazioni di voto, ciascun elettore riceverà, all'indirizzo di posta elettronica prescelto e indicato nell'Anagrafe Unica Nazionale, una email con le istruzioni per votare e il link esclusivo, unico e personale per accedere al sistema di votazione. Attivato detto link e inserita la password di ingresso, sempre presente nella email, il socio riceverà sul proprio telefono cellulare un SMS con il codice OTP necessario a completare la propria identificazione e accedere al seggio elettronico.

Il seggio elettronico si chiuderà, di norma, novanta minuti dopo l'inizio delle operazioni di voto in Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea, per documentate e comprovate ragioni organizzative e/o tecniche, potrà disporre deroghe, entro un limite massimo di un'ora.

I soci che hanno scelto il sistema di voto elettronico non potranno votare con sistema tradizionale.

Spoglio delle schede e attribuzione di voti e preferenze

Al Presidente del seggio, a cura del seggio elettronico, verrà recapitato il file con tutte le schede votate, che dovranno essere stampate e scrutinate insieme a quelle del voto tradizionale.

Nullità totale del voto

Il voto è da considerarsi totalmente nullo nei seguenti casi:

- a) quando presenta scritte, indicazioni o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile che l'elettore abbia voluto farsi identificare e far riconoscere il proprio voto;
- b) quando la volontà dell'elettore si è manifestata in modo non univoco e non c'è possibilità di identificare il candidato o la eventuale lista nemmeno attraverso il voto di preferenza;

- c) nel caso siano espresse più preferenze di quanto consentito, ovvero preferenze per persone non candidate, ovvero preferenze per candidati di liste diverse.

Nullità delle preferenze espresse

In caso non siano state presentate liste, o siano state presentate una o più liste, possono essere espresse preferenze per non più di un terzo dei componenti da eleggere, eventualmente arrotondato per difetto, comunque tutti appartenenti alla stessa lista. Nel caso di presentazione di una sola lista e di candidature fuori lista le preferenze possono essere espresse o per i candidati appartenenti alla lista o per i candidati fuori lista, ma non per entrambi, a pena di nullità della scheda.

I voti di preferenza dovranno inoltre rispecchiare le proporzioni relative alla rappresentanza di genere, in ragione di almeno un terzo e due terzi, con eventuali cifre decimali arrotondate per eccesso. (Art.23, commi 30, 58, del Regolamento generale).

In caso contrario, tutte le preferenze saranno annullate, ma rimarrà valido l'eventuale voto di lista.

La nullità di singoli voti di preferenza non annulla il voto alla lista.

Al contrario, la nullità del voto di lista determina, in ogni caso, la nullità dei voti di preferenza.

Conta dei voti

Occorre procedere in modo distinto a una conta dei voti ottenuti da eventuale lista e delle preferenze ottenute dai candidati all'interno della lista.

Un voto alla lista si somma ai voti di lista, ma non assegna alcuna preferenza.

Il voto di preferenza assegna invece anche il voto alla lista di appartenenza.

I voti ottenuti dalla lista determinano il numero di Consiglieri e/o Delegati eletti in quella lista.

I voti di preferenza serviranno solo a compilare la graduatoria interna dei candidati di ciascuna lista.

In base ai voti ottenuti, gli eletti vengono ripartiti, nel modo seguente:

- a) in assenza di liste, secondo la graduatoria compilata in base ai voti ottenuti da ciascuno;
- b) in presenza di una sola lista e di candidature fuori lista, la lista ottiene un numero di eletti proporzionale ai voti. In caso i voti risultino in numero inferiore a due terzi, la lista ottiene comunque i due terzi dei Consiglieri/Delegati da eleggere, con eventuale arrotondamento per eccesso. I seggi, rimanenti, vengono attribuiti in base alla graduatoria delle candidature fuori lista;

- c) in presenza di due liste, i Consiglieri/Delegati vengono ripartiti proporzionalmente ai voti, ma con riserva di un minimo dei due terzi, con eventuale arrotondamento per eccesso, per la lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti;
- d) in presenza di più di due liste, i Consiglieri/Delegati eletti vengono ripartiti proporzionalmente in base ai voti ottenuti da ciascuna lista. Alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono riservati i due terzi dei Consiglieri/Delegati.

In caso di parità di voti, risulta eletto il più anziano per appartenenza continuativa all'Unione.

In caso di ulteriore parità, risulta eletto il più anziano di età.

L'anzianità associativa si calcola dalla data di iscrizione, considerando solo gli anni per i quali è stata pagata la quota associativa, anche se in ritardo.

Nella fase di insediamento e verifica dei poteri del Consiglio Regionale, in ossequio al principio di cui al comma 9 dell'art. 3 dello Statuto Sociale, verrà redatta apposita graduatoria dei soci sostenitori eletti nelle Assemblee sezionali, in base alla percentuale di voti riportata da ciascuno di essi. Saranno dichiarati consiglieri regionali, fino a un decimo dei componenti l'Organo, con arrotondamento per eccesso, i soci inclusi in detta graduatoria, secondo l'ordine stabilito in base alla percentuale di voti riportati nell'Assemblea della Sezione.

A pena di decadenza, entro otto giorni dalla proclamazione, gli eletti devono dichiarare per iscritto la loro accettazione dell'elezione e il possesso dei diritti civili e politici, mediante apposito modulo reso disponibile sul sito istituzionale della Sede nazionale UICI.

I nominativi dei Delegati al Congresso eletti dalle Assemblee e i relativi recapiti completi, nonché quelli degli altri soci che abbiano riportato voti nelle elezioni dei Delegati al Congresso, devono essere comunicati dai Presidenti Sezionali, sotto la propria personale responsabilità, ai Presidenti Regionali e alla Presidenza Nazionale, entro sette giorni dallo svolgimento dell'Assemblea, unitamente al numero dei soci in regola con il tesseramento al 31 dicembre 2024.